Dalla circolare delle Entrate emerge il rischio di un possibile recupero dei costi sostenuti

Il Patent box oltre gli 8 anni

La decorrenza dal primo periodo di imposta di utilizzo

DI FRANCESCO SPURIO E VINCENZO ZURZOLO

Patent box anche oltre gli 8 anni, questo uno degli effetti perversi che potrebbe creare la versione finale della circolare n. 5 dell'Agenzia delle entrate del 24 febbraio scorso, che vincola l'agevolazione all'utilizzo del bene immateriale. Come riportato a pagina 38 della circolare, il primo periodo d'imposta nel quale è possibile usufruire dell'agevolazione è quello di effettivo utilizzo del bene, che potrebbe anche avvenire in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato ottenuto il titolo di privativa industriale. Tuttavia, ai fini del meccanismo premiale, la concessione del titolo di privativa rappresenta il momento a partire dal quale andare a ritroso di 8 esercizi, ai fini dell'individuazione delle spese di R&S sostenute, cui applicare la maggiorazione del 110%. Difatti un contribuente si potrebbe trovare ad utilizzare un brevetto a distanza di anni dalla registrazione, con conseguente recupero dei costi sostenuti oltre gli 8 esercizi previsti dalla norma.

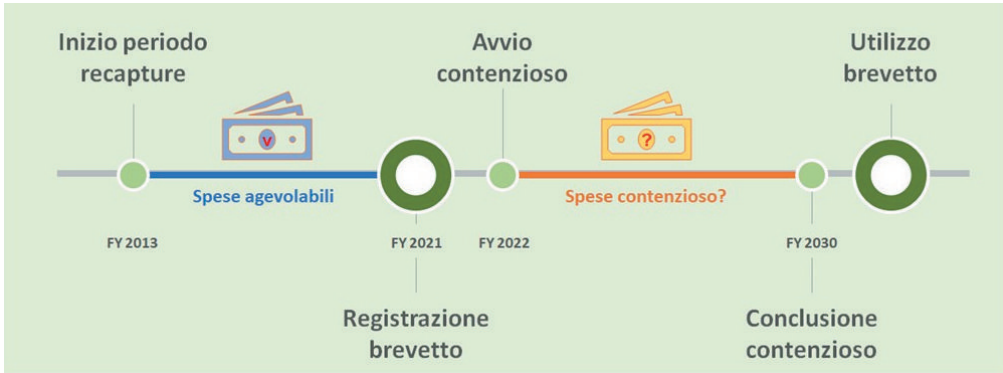

Il beneficio inizia con l'impiego del bene, ma ciò può avvenire dopo l'ottenimento della privativa

Un'interpretazione letterale del testo della circolare creerebbe invece un periodo di limbo (di durata non determinabile) tra la registrazione e l'utilizzo del bene immateriale, in cui il contribuente non può usufruire del regime agevolativo. Tale lettura della circolare porterebbe a situazioni paradossali, come ad esempio nel caso di un brevetto registrato, ma contestato da un terzo, e quindi non utilizzato dall'investitore in attesa della conclusione del contenzioso. In tale evenienza, la conclusione positiva del contenzioso, a distanza di anni dall'avvio del procedimento, ed il conseguente utilizzo del bene da parte del contribuente, non darebbe a quest'ultimo la possibilità di agevolare le spese legali sostenute per la tutela del bene stesso in contenzioso. Tale situazione sarebbe provocata dalla scelta dell'Agenzia di non considerare utilizzato un bene per il quale sia stato ottenuto il titolo di privativa industriale, ma non impiegato nei processi aziendali, ad esempio per «ragioni collegate alla mera tutela di quote di mercato». Posto che la ratio della norma consiste nel favorire gli investimenti in R&S nello stato e il nuovo meccanismo si basa sui costi sostenuti (e non sui profitti, come nel precedente regime), risulta di difficile comprensione collegare il concetto di uso di un intangibile solo al suo impiego nei processi aziendali.

Infatti, una volta dimostrata l'effettività delle spese sostenute e la loro rilevanza per un bene che abbia ottenuto il titolo di privativa, non è chiaro perché l'utilizzo effettivo del bene da parte dell'investitore rappresenti una condizione necessaria per l'agevolazione. Si pensi inoltre che con il precedente regime non era neanche necessario che i brevetti fossero registrati, ma era sufficiente che fosse depositata l'istanza di registrazione per usufruire dell'agevolazione.

Le ragioni economiche alla base del mancato utilizzo del bene, in via temporanea o definitiva, possono infatti nascere da strategie aziendali, senza che ciò pregiudichi lo svolgimento delle attività rilevanti e il sostenimento delle spese. Si consideri il caso di un contribuente che effettua investimenti di ricerca e sviluppo per il lancio di una determinata tecnologia, in un lasso di dieci esercizi. Una volta ottenuto il brevetto, considerazioni strategiche portano l'investitore a ritenere la tecnologia superata da innovazioni concorrenti e ad optare per il non utilizzo del bene. Una simile circostanza, porterebbe il contribuente ad essere discriminato, ai fini dell'accesso all'agevolazione rispetto a concorrenti i cui investimenti si sono rivelati (ex-post) di successo. Inoltre, nell'esempio portato in circolare si ascrive il mancato utilizzo a «ragioni collegate alla mera tutela di quote di mercato», non tenendo conto del fatto che l'utilizzo o meno di un asset, una volta sviluppato e registrato, può essere dettato da una deliberata strategia della proprietà intellettuale volta a far sì che concorrenti non possano accedere ad una determinata tecnologia. Infine, l'impostazione dell'Agenzia rischia di essere anche di scarsa portata e facilmente aggirabile, laddove per «utilizzo effettivo» si possa anche includere una licenza infragruppo attiva con corrispondente remunerazione (figurativa) per la concessione del bene immateriale.

Il testo del documento su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Sito web Riscossione in tilt, rottamazione rallentata

La rottamazione quater procede ma rallenta. Associazioni di categoria e singoli professionisti lamentano servizi disponibili solo a singhiozzo sul sito dell'agenzia delle entrate riscossione (Ader) soprattutto quelli previsti per la definizione delle cartelle esattoriali e per la richiesta del correlato prospetto informativo delle cartelle rottamabili ormai trasmesso ai richiedenti ben oltre le 24 ore promesse. Il rallentamento dei processi è con tutta probabilità dovuto al grande traffico di questi giorni sul sito del riscossore che nelle pagina dedicata alle informazioni sulla richiesta del citato prospetto aveva già specificato dal 15 febbraio scorso, il giorno della messa a disposizione del servizio di richiesta, che l'invio del documento entro le 24 ore sarebbe stato garantito salvo proprio casi di inteso utilizzo del portale.

È opportuno ricordare che il servizio in 24 ore era comunque previsto unicamente in caso di richiesta del prospetto tramite l'area riservata del sito, non essendo invece fissata una tempistica per le domande tramesse in area pubblica (la cui modalità di richiesta è più complessa e lenta prevedendo una mini istruttoria dell'ente). I rallentamenti però sembrano incidere non solo sui servizi extra legati al quarto atto della definizione agevolata delle cartelle, ma anche su quelli standard presenti sul sito Ader come quello che consente di rateizzare i debiti di importo fino a 120 mila euro disponibile sempre all'interno dell'area riservata dei contribuenti ed anch'esso fruibile a singhiozzo.

Tornando alla rottamazione, l'immediata fruibilità dei servizi diventa indispensabile soprattutto per contribuenti che devono gestire operazioni complesse come la ricezione di pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Va ricordato infatti che come disposto all'art. 1 co. 240 della legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) con la sola presentazione dell'istanza per la definizione agevolata delle cartelle, il contribuente ritorna in regola con il fisco, può richiedere ed ottenere il documento unico di regolarità contributiva (il durc) e non è considerato inadempiente alle verifiche ai sensi degli art. 28-ter e 48-bis del dpr 602/1973.

Giuliano Mandolesi

© Riproduzione riservata

Taglio accise sulla birra, rimborsi da richiedere

Il taglio delle accise per i piccoli birrifici, confermato per tutto il 2023 dal decreto Milleproroghe (dl 198/2022), ha provocato il pagamento di maggiori imposte per gli operatori, che possono riceverle in rimborso solo dopo aver inoltrato specifica richiesta entro il 29 maggio 2023. A chiarire l'importante passaggio è stata l'Adm (Agenzia delle dogane e dei monopoli), emanando ieri la circolare n. 8/2023.

Era stata la legge di bilancio per il 2021 (legge 234/2021) a introdurre modifiche ai regimi impositivi della birra, riducendo l'aliquota normale di accisa sul prodotto limitatamente all'anno 2022. Dal 1° gennaio 2023, dunque, sono tornare in vigore le aliquote più alte. Tuttavia, il decreto Milleproroghe, entrato però in vigore il 28 febbraio 2023, ha previsto interventi di analoga natura valevoli per l'intero anno 2023, quindi con efficacia retroattiva a decorrere dal 1° gennaio 2023. Si è generata, dunque, la presenza di una finestra temporale di circa 2 mesi nella quale gli operatori del mercato della birra hanno attuato aliquote d'accisa più alte rispetto a quelle calmierate decise retroattivamente dal Milleproroghe, il quale, infatti, si occupa altresì di definire le modalità di rimborso.

La circolare dell'Adm di ieri ha come scopo quello di informare anche sugli adempimenti operativi per ottenere indietro quanto speso in imposte non dovute. Nel dettaglio, l'Agenzia specifica che il soggetto obbligato d'imposta è l'unico esercente legittimato a richiedere il rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nella finestra temporale. Per richiederlo, il contribuente deve presentare apposita istanza mediante il proprio indirizzo di Pec, già comunicato, all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sull'impianto di immissione in consumo della birra. L'adempimento, nello specifico, deve avvenire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe, ovvero entro il 29 maggio 2023). Come ricordato dall'Agenzia nella circolare, non si tratterà di un rimborso monetario, ma di un accredito a scomputo dei successivi pagamenti dell'accisa dovuta dal soggetto obbligato.

Giulia Sirtoli

© Riproduzione riservata